



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA
(Provincia di Avellino)
Corso Europa n.25-83010 tel:0825-902063 e-mail santangeloascalea@inwind.it



Il Sindaco

ORDINANZA N. 2 del 24 febbraio 2025

OGGETTO: Inquinamento dell'aria nella città di Avellino e nei comuni dell'Hinterland. Abbruciamento residui vegetali

IL SINDACO

Premesso
che:

Con la Legge Regionale n.36 del 03/08/2020 "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria", la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limiti previsti dal D.Lgs n.155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii, prevedendo, in particolare, all'art.2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM₁₀;

La Regione Campania, in attuazione all'art.2 della L.R. n.36 del 03/08/2020, ha adottato il Decreto n.35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili;

In detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;

Su iniziativa dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e con la collaborazione della Provincia di Avellino si sono tenuti, in data 4, 18 e 23 febbraio 2022 tre incontri in modalità da remoto con la partecipazione della Regione Campania, di ARPA Campania, ASL Avellino, e i Comuni dell'Area Vasta dell'hinterland avellinese, finalizzati a trovare azioni operative necessarie al miglioramento della qualità dell'aria.

Considerato che:

Durante i succitati incontri è emersa la necessità di regolamentare, nei Comuni dell'Hinterland avellinese, gli abbruciamenti di residui vegetali individuati come una delle cause della cattiva qualità dell'aria e dei continui superamenti riscontrati di PM₁₀;

A tal proposito è stato predisposto, discusso e condiviso un calendario, basato su quattro settimane, in base al quale sono stati individuati, per ciascun territorio comunale, i giorni dove è possibile consentire gli abbruciamenti di residui vegetali;

in particolare si è preventivato di consentire gli abbruciamenti per due giorni a settimana per due settimane al mese alternate, evitando per quanto possibile, sovrapposizioni di giorni tra comuni confinanti e vietando completamente gli abbruciamenti nelle settimane non consentite.

Ritenuto inoltre:

Che nei giorni in cui saranno consentiti gli abbruciamenti, gli stessi dovranno avvenire nelle ore più calde della giornata e garantendo una fiamma viva, limitando al minima la produzione di fumo, al fine di accelerare la combustione.

DATO ATTO

che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e intuiti in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 nr. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa ed in particolare l'art.11 che al comma 3 testualmente recita " ...le ordinanze di cui all'art.?, comma 1, lettera a) e b), del Dlgs 30 aprile 1992, n.285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resto fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9,10,13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal Dlgs 18 agosto 200, n.267..."

Richiamati:

l'art.32 della Costituzione; la Legge 23/12/1978, n.833;

li D.Lgs 31/03/1998, n.112-art.117;

ii D.Lgs 267/2000, art.SO e succ.mod.e int.;

ii D.Lgs 152/2006 e succ.mod. e int, con particolare riferimento agli artt.182, comma 6 bis, e 185, comma 1 lett. f); l'art.2 della LR. no 36/2020;

ORDINA

1. Che sul territorio comunale di SANT'ANGELO A SCALA, gli abbruciamenti di residui vegetali, come definiti dalla normativa vigente, si svolgano coerentemente a quanto condiviso negli incontri citati in premessa in base ai quali gli abbruciamenti sono consentiti per due giorni a settimana nelle giornate di **MERCOLEDI E SABATO**, per la prima e terza settimana del mese, a cui segue per la seconda e quarta settimana di ciascun mese il divieto assoluto di abbruciamento.

2. Che a partire dal 1 gennaio 2025, pertanto, su tutto il territorio comunale le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185 c.1, lett. f del Dlgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione sono consentite esclusivamente nei giorni di **MERCOLEDI E SABATO** della prima e terza settimana dalle ore 10.00 alle ore 16.00 secondo il seguente calendario:

SETTIMANA:	COMUNE DI SUMMONTE
DAL 1 AL 5 GENNAIO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI
DAL 6 AL 12 GENNAIO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 13 AL 19 GENNAIO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 20 AL 26 GENNAIO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E SABATO
DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 3 AL 9 FEBBRAIO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E SABATO

DAL 10 AL 16 FEBBRAIO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 17 AL 23 FEBBRAIO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 3 AL 9 MARZO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 10 AL 16 MARZO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 17 AL 23 MARZO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 24 AL 30 MARZO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 31 Marzo AL 6 APRILE 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI
DAL 7 AL 13 APRILE 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 14 AL 20 APRILE 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 21 AL 27 APRILE 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 28 APRILE AL 04 MAGGIO 2024	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 05 MAGGIO AL 11 MAGGIO 2024	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 12 AL 18 MAGGIO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 19 AL 25 MAGGIO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 26 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2024	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 02 AL 08 GIUGNO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 09 AL 15 GIUGNO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO
DAL 16 AL 22 GIUGNO 2025	DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DAL 23 AL 29 GIUGNO 2025	ABBRUCIAMENTO CONSENTITO IL MERCOLEDI E IL SABATO

3. **Le operazioni di accensione dei fuochi, nei giorni ed orari consentiti, dovranno avvenire** in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento ed in modo da generare fiamma viva. Le stesse operazioni devono garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia senza arrecare danno alle persone e alle case. Per tutta la durata dell'abbruciamento dovrà essere assicurata, fino al completo spegnimento del cumulo, la costante vigilanza da parte di persona maggiorenne;
4. L'abbruciamento del materiale agricolo e forestale deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai sensi dell'art.674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose);
5. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestale è **sempre vietata**;
6. Nei casi di applicazione della procedura operativa di emergenza polveri sottili per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale della Campania n. 36 del 03/08/2020 la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- E' fatto assoluto divieto di:
- Accensione di cumuli a distanza inferiore di 30 mt. dai fabbricati che non dovranno, **comunque, essere interessati dal fumo**;
 - Abbruciamento di materiale umido;
 - Abbruciamento di materiale trattato con diserbanti;
7. Seguiranno aggiornamenti in relazioni alle verifiche sui dati delle concentrazioni di polveri sottili che verranno forniti dagli organi competenti;
8. Per quanto di competenza, le forze di polizia nazionali e locali, provvederanno al controllo sull'attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

AVVERTE

- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 fatta salva la responsabilità civile e penale;
- che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge;
- che, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale. Per una maggiore diffusione si provvederà all'affissione, in formato cartaceo, presso punti vendita e/o di ritrovo all'uopo individuati.

TRASMETTE

La presente ordinanza per quanta di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Avellino
- Alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 'Ecosistema
- Alla Questura di Avellino
- Alla Provincia di Avellino
- Al Nucleo Carabinieri Forestale Summonte
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo,
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pietrastornina
- Alla Polizia Municipale di Sant'Angelo a Scala

Sant'Angelo a Scala, li 24 febbraio 2025



IL SINDACO

Carmine De Fazio